

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2026, n. 19-2886

Legge regionale n. 1/2009, articolo 28, comma 1, lettera a). Commissione regionale per l'artigianato per il quinquennio 2026-2031. Designazione del rappresentante della Regione Piemonte.



Seduta N° 178

Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 19-2886/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2009, articolo 28, comma 1, lettera a). Commissione regionale per l'artigianato per il quinquennio 2026-2031. Designazione del rappresentante della Regione Piemonte.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

- la legge regionale L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i. disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato (anche brevemente denominata C.R.A.) quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore artigianato; in particolare:

- l'articolo 28, comma 1, lettera a), prevede che la C.R.A. sia costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia e che sia composta, tra gli altri, da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
- l'articolo 30, comma 1, fissa la durata della C.R.A. in cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina, con scadenza della carica alla nomina della nuova Commissione;
- l'articolo 37 prevede la corresponsione ai componenti della C.R.A. di compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33;

- la L.R. 23 marzo 1995, n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e s.m.i. e la D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995, che approva i criteri per le nomine di competenza della Giunta, stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi che devono possedere i soggetti da nominarsi o designarsi, nonché i criteri di carattere generale da apprezzare, consistenti "nella valutazione

complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse”;

- la D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005 dispone in merito all'applicazione del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale.

Considerato che la C.R.A. è stata costituita, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 311 del 10 agosto 2021 del Settore regionale “Artigianato” ed è, pertanto, in scadenza in data 9 agosto 2026.

Dato atto che:

- con determinazione n. 202/A1902A del 4 maggio 2026 del Settore regionale “Artigianato” sono state avviate le procedure di rinnovo della C.R.A. ed è stato approvato il comunicato per l'acquisizione di candidature per la designazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) della L.R. n. 1/2009, del rappresentante della Regione in seno alla suddetta Commissione;

- il comunicato è stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 18 del 7 maggio 2026 e sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione Bandi/nomine;

- nel comunicato è stato indicato che, nella scelta del soggetto da designare, la Giunta regionale avrebbe applicato i criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre 1995, consistenti nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse con riferimento alla carica da ricoprire, e che sarebbe stato valorizzato il possesso della laurea ad indirizzo giuridico e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;

- in esito al comunicato è pervenuta il 5 giugno 2026, acquisita al protocollo in pari data al n. 7491/A19000, l'unica candidatura di Giovanni Fasolino, presentata nei termini previsti dal comunicato.

Dato atto, inoltre, che, il Settore regionale “Artigianato” ha effettuato, con esito positivo, l'istruttoria sull'istanza di candidatura per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal comunicato, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di inconferibilità di cui agli artt. 13 e 13-bis della L.R. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., nonché della disponibilità alla nomina ed allo svolgimento del rispettivo incarico; in particolare, il *curriculum vitae* del candidato, recante i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative dello stesso, attesta l'esperienza in materia giuridica richiesta dall'art. 28, comma 1, lett. a), della L.R. n. 1/2009, in quanto il dott. Fasolino ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e svolge attività legale e di consulenza in qualità di avvocato.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, sussistere le condizioni per designare, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2009, l'avv. Giovanni Fasolino quale rappresentante della Regione in seno alla Commissione regionale per l'artigianato.

Dato atto che la nomina della Commissione regionale artigiano avverrà con provvedimento del responsabile del Settore regionale “Artigianato”, successivamente alla ricezione delle designazioni da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 28 della L.R. 1/2009.

Dato atto che alle spese stimate di € 3.825,00 per il funzionamento della C.R.A., per il quinquennio 2026 – 2031, in quanto riconducibili a spese correnti ad esecuzione periodica e, pertanto, alle prestazioni "periodiche o continuative" di cui all'art. 1677 del Codice civile per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., possono essere assunte obbligazioni per esercizi non considerati nel Bilancio di previsione, è stata data copertura mediante la richiamata determinazione dirigenziale n. 202/A1902A del 4 maggio 2026 sul capitolo 122910, per le annualità 2026 – 2031.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Visti:

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

la L.R. n. 39 del 23 marzo 1995, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e s.m.i.;

la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009, "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014, e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";

il Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);

la D.G.R. 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".

DELIBERA

- di designare, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 e s.m.i., l'avv. Giovanni Fasolino quale rappresentante della Regione nella Commissione regionale per l'artigianato per il quinquennio 2026-2031;

- che alle spese stimate di € 3.825,00 per il funzionamento della C.R.A., per il quinquennio 2026 – 2031, in quanto riconducibili a spese correnti ad esecuzione periodica e, pertanto, alle prestazioni "periodiche o continuative" di cui all'art. 1677 del Codice civile per le quali, ai sensi dell'art. 5,

comma 5.1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., possono essere assunte obbligazioni per esercizi non considerati nel Bilancio di previsione, è stata data copertura mediante la determinazione dirigenziale n. 202/A1902A del 4 maggio 2026 sul capitolo 122910, Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare al Settore “Artigianato” della Direzione regionale “Competitività del Sistema regionale” l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.